



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DEC/DSA/2005/00337

VISTO l'art. 6, comma 2 e seguenti, della legge 8 luglio 1986 n. 349;

VISTO il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

VISTO l'art. 20 della legge n. 9 del 9 gennaio 1991, che consente alle imprese la produzione di energia elettrica, determinando in tal modo una liberalizzazione di tali attività produttive;

VISTO il decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999 concernente "Attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";

VISTO l'art. 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67; il D.P.C.M. del 2 febbraio 1989 costitutivo della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale e successive modifiche ed integrazioni;

PRESO ATTO che con nota del 23 dicembre 2003, (protocollata al n. 15004 del 29 dicembre 2003), la società Odoardo Zecca S.r.l. ex art. 6, Legge 8 luglio 1986 n.349 ha presentato richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale inerente al progetto di ampliamento, da circa 5,5 MWe a 104 MWe, di una centrale elettrica esistente nel Comune di Ortona (CH), provvedendo a dare avviso al pubblico al fine dell'espressione di eventuali osservazioni con annunci di stampa in data 2 gennaio 2004 sui quotidiani "Il Centro" e "La Repubblica";

ESAMINATI i chiarimenti e gli approfondimenti trasmessi dal proponente con nota protocollata al n. 18536 del 11 agosto 2004;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale n. 627 espresso in data 21 ottobre 2004 a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla società Odoardo Zecca S.r.l.;

ES
AR

VALUTATO sulla base del suddetto parere n. 627 del 21 ottobre 2004 che:

per quanto riguarda il quadro di riferimento programmatico:

il progetto è coerente con i seguenti strumenti di piano e di programma:

- *programmazione energetica:*
 - il Decreto Legislativo del Governo n. 79 del 16/03/1999;
 - il Decreto Legislativo del Governo n. 164 del 23/05/2000, sul recepimento delle Direttive 91/296/CE e 98/30/CE;
 - il Protocollo di Kyoto;
 - il Decreto Legislativo del Governo n. 70 (Decreto Bersani);
 - la normativa prodotta dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas per il mercato dell'energia elettrica;
- *pianificazione territoriale* il progetto insiste su di un'area di tipo industriale e non presenta elementi di incompatibilità con i seguenti strumenti di piano e programma:
 - il Piano Paesistico Regionale della Regione Abruzzo;
 - il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Chieti;
 - il Piano Regionale di Gestione Rifiuti, approvato con LR 83 del 28/04/2000;
 - il Piano Regionale dei Trasporti;
 - il Piano Regolatore Esecutivo del Comune di Ortona, ai sensi della LR 18/83 (Legge Urbanistica Regionale);

per quanto riguarda il quadro di riferimento progettuale:

- la centrale è localizzata nel territorio del Comune di Ortona nell'area industriale del Comune ed interessa una superficie di circa 24.375 m²;
- l'attuale lotto, di 14.075 m², già di proprietà di Odoardo Zecca, occupato dalla centrale elettrica in esercizio, sarà ampliato con l'acquisizione dell'area adiacente di 10.300 m², sempre ricadente in zona industriale. Unica presenza vegetativa nell'area destinata all'ampliamento è un piccolo vigneto che dovrà essere rimosso;
- la superficie coperta è di circa 3.800 m², mentre la restante parte del suolo sarà riservata a parcheggi e a strade necessarie per la viabilità interna;
- l'intervento proposto consiste nell'ampliamento dell'impianto già esistente, ed in esercizio, di 5,5 MWe situato nella zona industriale del Comune di Ortona; il proponente non ha preso in considerazione altre scelte di localizzazione in quanto si tratta di un parziale ampliamento dell'impianto esistente che prevede il recupero di tutta la parte già costruita;
- è previsto l'adeguamento del gasdotto esistente che alimenta l'attuale centrale. Non sarà necessaria la realizzazione di alcun gasdotto esterno di nuova realizzazione in quanto la



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio

fornitura di gas naturale avverrà attraverso la rete di trasporto nazionale che corre ai confini del lotto;

- è prevista la realizzazione di 1.2 Km di elettrodotto con cavo interrato per il collegamento alla vicina sottostazione AT 150 kV denominata "Ortona";
- l'accesso al sito di centrale è garantito dalla rete stradale esistente;
- le caratteristiche generali dell'impianto sono riportate sinteticamente nella seguente tabella:

PARAMETRO	UdM	VALORE
Dimensioni		
Superfici di Occupazione Diretta	m ²	14075+10300
Superfici Impermeabilizzate (asfaltate+coperte)	m ²	-
Altezza dei Camini	m	40
Volumetrie Totali Edifici e Cabinati	m ³	23100+22800
Superfici Coperte	m ²	1929+1900
Demolizioni	m ³	-
Bilancio Energetico dell'Impianto		
Potenza Elettrica Lorda	MWe	104.4
Potenza Elettrica Netta	MWe	101.5
Potenza Termica	MWt	200.7
Scarico Termico in Ambiente Idrico	MWt	-
Scarico termico in Atmosfera	MWt	196.3
Vapore Disponibile a Bassa Pressione	t/h	-
Rendimento Complessivo Netto	%	50.6
Uso di Risorse e Pressioni Ambientali		
Uso Acqua di Raffreddamento	m ³ /h	-

33 AR

PARAMETRO	UdM	VALORE
Uso Acqua di Reintegro	m ³ /anno	7200
Portata Complessiva dei Fumi secchi ⁽¹⁾	Nm ³ /h	880.000
Temperatura Fumi	°C	130
Coefficiente di Utilizzo	ore/anno	8.000
Effluenti Liquidi	m ³ /h	1.05
Ceneri e fanghi ITAR	t/anno	-
Sali "zero discharge"	t/anno	-
Combustibile Utilizzato		Gas naturale
Trasporto Combustibili Liquidi	m ³ /giorno	-
Concentrazione nei Fumi di SO ₂	mg/Nm ³	-
Concentrazione nei Fumi di NO _x ⁽¹⁾	mg/Nm ³	60
Concentrazione nei Fumi di CO ⁽¹⁾	mg/Nm ³	50
Concentrazione nei Fumi di PST	µg/Nm ³	80
Emissioni di CO ₂ per Unità di Energia Prodotta	kg/MWh	
Emissioni Orarie di SO ₂ (per camino)	t/h	-
Emissioni Orarie di NO _x (per camino)	kg/h	26.4
Emissioni Orarie di CO (per camino)	kg/h	22
Emissioni Orarie di PST (per camino)	g/h	35,2
Emissioni Annue di SO ₂ (per camino)	t/anno	-
Emissioni Annue di NO _x (per camino)	t/anno	211
Emissioni Annue di CO (per camino)	t/anno	176
Emissioni Annue di PST (per camino)	Kg/anno	282



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio

PARAMETRO	UdM	VALORE
Vincoli (Distanza Minima)		Non ci sono vincoli nell'area
Edifici Residenziali dalla recinzione di <i>centrale</i>	m	
Zone a Vincolo Idrogeologico (RD 3267/23)	m	
Zone a Vincolo Forestale (L 431/85)	m	
Zone a Vincolo di L 431/85 – Corsi d'Acqua	m	
Opere Connesse		
Elettrodotta in cavo interrato	km	1.2
Gasdotto	m	0

- l'impianto a ciclo combinato, basato su due turbogas e un turbo-vapore, con relativo circuito termico è costituito dai seguenti componenti principali:
 - turbogas costituito da:
 - una turbina di derivativa aeronautica alimentata a gas naturale;
 - un alternatore;
 - un generatore di vapore a recupero di calore (HRSG) a due livelli di pressione;
 - turbo-vapore costituito da:
 - una turbina a vapore surriscaldato, a due livelli di pressione (AP e BP), dotata di by-pass del vapore, dimensionato per la massima portata;
 - un alternatore;
 - un aerocondensatore, per la condensazione del vapore esausto;
- saranno, inoltre, presenti nell'impianto i seguenti impianti ausiliari:
 - sistema di raffreddamento degli ausiliari di centrale, con aerotermini e acqua in ciclo chiuso, additivata con inibitore di corrosione;
 - sistema di reintegro dell'acqua;
 - sistema di dosaggio dei chimici per l'acqua in ciclo termico;
 - sistema di raccolta, trattamento e convogliamento delle acque reflue;
 - vasca raccolta, neutralizzazione e diluizione drenaggi;
 - sistema fognale di raccolta e convogliamento;
 - sistema antincendio, quale estensione di quello esistente, secondo le prescrizioni di legge e del Comando Provinciale VVF, che ha già espresso parere positivo;
 - sistema alimentazione gas naturale;

- sistema aria compressa per strumentazione pneumatica e sistemi di controllo, aria servizio e manutenzione;
- sistema elettrico;
- sistema di acquisizione dati e controllo;
- impianto di messa a terra;
- impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- servizi generali: illuminazione, impianto telefonico e interfonico, acqua potabile, TV a circuito chiuso;
- il sistema di raffreddamento adottato, al fine di minimizzare i prelievi idrici, è del tipo ad aria, utilizzando degli aerotermini a circolazione forzata, sia per la condensazione del vapore in uscita dalle turbine, sia per il raffreddamento degli ausiliari (olio turbine e alternatori, idrogeno dell'alternatore);

per quanto riguarda il quadro di riferimento ambientale:

componente ambiente idrico:

- l'area vasta insiste su formazioni idrogeologicamente poco ricche, caratterizzate da granulometrie fini inserite in una provincia geologica che non presenta estesi bacini di alimentazione. Un sondaggio geognostico condotto dal proponente, per accertare la possibilità di realizzare un pozzo artesiano sul sito, ha evidenziato la predominanza in profondità di sedimenti fini e finissimi, tipo sabbie fini variamente limose, di colore giallo e grigio. Effettuata l'analisi granulometrica dei campioni si è stabilito qualitativamente che la loro permeabilità è bassa;
- il fabbisogno idrico complessivo, dai dati pubblicati nello Studio d'Impatto Ambientale, si stima pari a circa 1.10 m³/h, comprendente sia l'acqua per uso potabile che l'approvvigionamento idrico della centrale. L'acqua per uso potabile e igienico verrà derivata dall'acquedotto pubblico, mentre l'acqua necessaria per le integrazioni del ciclo termico sarà prelevata da apposito pozzo artesiano, da realizzarsi all'interno del sito, un secondo pozzo sarà realizzato per riserva emergenza del primo. La realizzazione della centrale non sarà causa di incremento dei consumi idrici dell'area industriale di Ortona;
- i reflui industriali, con caratteristiche conformi ai parametri normativi, verranno immessi nell'impianto fognante consortile, per una quantità di circa 0,85 m³/h. A tale riguardo è stato consultato il competente Consorzio per lo Sviluppo Industriale dell'area di Chieti-Pescara, per avere conferma dei tempi di attuazione di tale impianto. Il Consorzio ha attestato che il completamento dei lavori è previsto entro il 2006; qualora i tempi previsti dichiarati non dovessero essere rispettati, la società è intenzionata a provvedere a completare a sua cura e spese l'impianto fognante, in modo da attivarlo in tempo utile; nella stessa fogna verranno immessi i reflui di tipo civile, in quantità di circa 1 m³/giorno;



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

rischio idraulico

- l'ubicazione della centrale non interessa aree potenzialmente esondabili e quindi resta esclusa qualsiasi possibilità di una contaminazione di acque da parte di acque o sostanze raccolte entro la zona interessata dal progetto;

componente atmosfera e qualità dell'aria

- nell'area esaminata la piovosità si presenta uniforme per buona parte dell'anno, con massimi nei mesi di ottobre, novembre e dicembre. La piovosità media annuale del periodo è di circa 700 mm. La temperatura media annuale è di circa 19°C;
- dai dati relativi alla direzione di provenienza e velocità del vento si evince che la stazione è caratterizzata da venti con direzione prevalente Sud-Ovest, specialmente per le basse velocità. Dallo Studio di Impatto Ambientale, si rileva che ciò è dovuto all'azione di 'trascinamento' esercitata dall'alveo del fiume Pescara e trova conferma nel fatto che il fenomeno non si nota alle velocità più elevate. Per tale motivo risulta coerente, nel riportare i dati al sito, non tener conto di tale direzionalità, e ritenere che i venti sul sito si dispongano prevalentemente dai quadranti settentrionali (N e NW).
- Dalle ricerche effettuate risulta che nella zona non esistono stazioni meteo che valutano la stabilità atmosferica, pertanto nel calcolo delle ricadute al suolo verranno ipotizzate le condizioni peggiori (classe neutra e classe stabile).
- Lo studio della qualità dell'aria condotto dal proponente, è stato effettuato sulla base delle seguenti metodologie:
 - censimento preliminare delle principali sorgenti di inquinamento nell'area utilizzando i dati delle centraline di rilevamento della Rete Provinciale di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, collocate nei comuni di Chieti, San Salvo e Atesa. Tale studio ha evidenziato una qualità dell'aria buona con superamenti del limite di qualità dell'aria per l'ozono relativamente alla concentrazione media oraria massima e alla concentrazione massima nelle 8 ore;
 - analisi dei dati rilevati nell'area all'intorno dello stabilimento tramite la rete di centraline fisse e campagne con unità mobili.
- La stazione di rilevamento relativa alla prima campagna è stata posizionata nei cinque punti sotto elencati:
 - *punto 1* ubicato alle porte del centro urbano di Ortona, presso l'Istituto Professionale di Stato, a circa 4 km NE dal sito di centrale;
 - *punto 2* presso abitazione privata, vicino alla SP ex SS 538 Ortona-Orsogna, a circa 300 m NE dal sito;
 - *punto 3* in località Villa Torre, a circa 2,5 km S dal sito;
 - *punto 4* in località Villa Carlone, a circa 2,5 km SW dal sito;
 - *punto 5* presso la 'Taverna dei Pini', in località Villa S. Nicola, a circa 3,7 km NW dal sito.

- La seconda campagna ha interessato solo il punto 1 ed i punti in prossimità della centrale.
- Le campagne di misura hanno evidenziato, in ultima analisi, una qualità dell'aria decisamente buona. Tutti i parametri registrati sono risultati sempre abbondantemente al di sotto dei limiti di legge, ad eccezione dell'ozono, per il quale sono stati misurati valori abbastanza elevati anche se pur sempre inferiori ai limiti imposti dalle disposizioni legislative vigenti: si deve comunque considerare la limitata durata della campagna. Tuttavia, in base a quanto noto in merito ai meccanismi di formazione dell'ozono troposferico, è ragionevole supporre che le emissioni locali non costituiscano il contributo principale alle concentrazioni in aria ambiente della zona in esame.

- Considerando la fase di esercizio della centrale sono stati esaminati i seguenti impatti:
 - *impatti diretti* derivanti dal solo esercizio della centrale: il proponente ha effettuato una simulazione mediante applicazione del codice win-DIMULA 2.0 sviluppato da ENEA, in grado di calcolare la concentrazione, al livello del suolo, di inquinanti provenienti sia da sorgenti puntiformi che da sorgenti areali, volumetriche (lineari) e "open pit". Il dominio di calcolo è un quadrato di lato 5 km, centrato sui punti di emissione, che copre l'area vasta; al suo interno si è considerato un grigliato sempre di forma quadrata in cui il codice calcola le concentrazioni ai nodi.

Si evidenzia che in tutta l'area di studio:

- il massimo della concentrazione di NO₂ è pari a 15,20 g/m³;
- il massimo valor medio orario di NO₂ è pari a 0,51 g/m³;
- il massimo valore del 99,8° percentile è pari a 12,30 g/m³;
- il massimo della concentrazione del CO è pari a 12,70 g/m³;
- il massimo valor medio orario di CO è pari a 0,43 g/m³;
- *impatti cumulati* che considerano lo stato attuale di qualità dell'aria assieme al contributo dovuto alla CCGT. Il contributo delle emissioni di NO₂ e di CO dovute alla centrale risultano poco significative nei punti monitorati;
- *impatti indiretti* in cui si è cercato di individuare, a livello globale e non solo locale, i vantaggi e gli svantaggi inerenti la qualità dell'aria derivanti dall'esercizio della CCGT. Occorre considerare che a livello nazionale le emissioni di NO_x dalla centrale non sono additive: l'energia elettrica prodotta dalla nuova centrale può permettere la dismissione di centrali esistenti, caratterizzate da emissioni specifiche di NO_x nettamente superiori;

componente traffico

- per effetto dell'esercizio della centrale si prevede un aumento del traffico di mezzi leggeri, provocato dall'accesso del personale alla centrale, ma il livello di servizio offerto dalle strade dell'area vasta rimarrà sostanzialmente inalterato;
- per quanto riguarda il trasporto dei materiali, ricordando che nella fase di costruzione la movimentazione della terra interesserà prevalentemente l'area di cantiere, con scarsi apporti

esg AR



Al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

dall'esterno, e che non si prevedono situazioni di traffico anomalo indotte dall'esercizio della CCGT, si ritiene lecito prevedere che non si possa verificare più di un evento incidentale sulla rete stradale esterna al sito nell'intera vita tecnica dell'impianto (30 anni), con effetti quindi minimi sulla popolazione residente;

componente rumore

- il Comune di Ortona è attualmente sprovvisto di zonizzazione acustica ai sensi del DPCM 01/03/1991, ma trattandosi di zona prevalentemente industriale si è fatto riferimento ai limiti imposti per la classe V;
- nel mese di dicembre 2003 il proponente ha commissionato una indagine fonometrica condotta in un'area di impatto di dimensioni 2000 m x 1250 m, la cui superficie è pari a 2,5 Km², tale che la minima distanza fra la sede di installazione dell'impianto ed il confine dell'area d'impatto è pari a circa 625 m; a tale distanza infatti l'attenuazione del rumore è superiore a 60dB. Pertanto, a distanze superiori, il contributo della centrale è da ritenersi trascurabile. La previsione del rumore viene effettuata in corrispondenza di punti di stima, individuati nell'intersezione di una griglia a maglie quadrate costruita all'interno dell'area d'impatto. Le dimensioni di una maglia della griglia sono 250 m x 250 m; il numero complessivo di punti di stima risulta pari a 54. All'interno dell'area di impatto sono stati individuati n. 7 ricettori sensibili che corrispondono ai nuclei abitati ed ai siti nei quali si svolgono le attività umane. Per la verifica dei limiti di legge, si è tenuto conto delle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie (DPR 18/11/98) e stradali. Le misure di rumore sono state effettuate da Tecnici Competenti in Acustica in cinque punti di misura di cui quattro ubicati in corrispondenza delle infrastrutture principali ed uno in corrispondenza della sala macchine attualmente in uso. Inoltre sono stati scelti 2 punti, in cui poter fare dei rilievi fonometrici per la calibrazione del modello matematico. Un solo punto non rispetta i limiti assoluti sul totale dei 54; tale punto è interno alla fascia di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie, ed i livelli di rumore presenti sono principalmente dovuti all'autostrada A14 ed alla ferrovia Sangritana. Nei punti della griglia esterni alle fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie i limiti sono sempre rispettati. Nelle condizioni ante-operam, è verificato il rispetto dei limiti di legge in tutti i ricettori sensibili.

eg
AR

Ricettore	Descrizione	Livello di rumore [Leq A]		Superamento dei limiti
		Diurno	Notturmo	
		R1	Zona Industriale Santa Elena	
R2	Casa V.	51,0	40,0	NO
R3	Casa M.	57,0	46,5	Interno alla fascia di pertinenza della ferrovia Sangritana
R4	nucleo abitato in vicinanza della SP "ex SS 538"	61,5	52,5	Interno alla fascia di pertinenza della ferrovia Sangritana
R5	Casa B.	55,0	44,5	NO
R6	Casa P.	53,0	42,0	NO
R7	nucleo abitato in località Marrucina	62,5	52,0	Interno alla fascia di pertinenza della ferrovia Sangritana
R8	punto di stima del livello di massima emissione della centrale	62,0	43,5	Livello di Emissione

- A seguito della realizzazione dell'impianto, il rumore presente nell'area d'impatto è causato da due distinte tipologie di sorgenti:

- le sorgenti esterne all'impianto;
- le sorgenti dell'impianto.

Le sorgenti esterne all'impianto, ad eccezione del gruppo elettrogeno esistente che verrà dismesso, sono: autostrada A14 Bologna-Taranto; strada provinciale "ex SS n.538; strada che attraversa la zona industriale; ferrovia Sangritana.

Le sorgenti di rumore presenti nell'impianto sono: turbogas; generatore di vapore; camino; aerotermi; tubo di vapore; trasformatore ausiliario; trasformatore elevatore 56 MVA; trasformatore elevatore 33 MVA; turbina a vapore; edificio turbine; sala quadri.

Le previsioni dei livelli di rumore nel periodo di riferimento diurno e notturno sono stati effettuati per due diverse condizioni operative:

- A. rumore prodotto dalla sola centrale
- B. rumore ambientale prodotto complessivamente da tutte le sorgenti.

Nella condizione A sono escluse dalla previsione le sorgenti dovute alle infrastrutture dei trasporti (strade e ferrovia); nella condizione B in ciascun punto della griglia viene sommato



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

logaritmicamente il livello dovuto alle sorgenti della centrale con quello dovuto alle sorgenti esterne.

Vengono riportati i livelli di rumore ambientale nei punti della griglia prodotti da tutte le sorgenti presenti nell'area d'impatto (condizione B) e i livelli di rumore nei ricettori sensibili nelle condizioni A e B. Nei ricettori sensibili è stata effettuata la verifica delle componenti tonali e delle componenti a bassa frequenza; in presenza di tali componenti si devono aggiungere i relativi fattori correttivi al livello di immissione ottenendo, così, il livello di rumore corretto (DM 16 marzo 1998). I fattori correttivi sono + 3dBA in presenza di componenti tonali e +3dBA in presenza di componenti a bassa frequenza.

Non si è proceduto alla verifica delle componenti impulsive poiché il rumore emesso da ciascuna sorgente non soddisfa la condizione di ripetibilità imposta del DPCM 14 nov.1997. Inoltre, in ciascun ricettore sensibile, si è verificata la rispondenza ai limiti imposti dal criterio differenziale ai sensi del DM 1 dicembre 1996 (Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo) con le modalità previste nel DPCM 1 marzo 1991. I limiti del criterio differenziale sono 5 dBA nel periodo di riferimento diurno e 3 dBA nel periodo di riferimento notturno.

Livelli di rumore nei ricettori sensibili nelle condizioni A e B:

Ricettore	Livello di rumore [dBA]								Presenza componenti			
	Residuo		Cond. A		Cond. B		Corrett.		Tonali		B. freq.	
	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N	D	N
R1	53,5	43,0	34,5	34,5	54,0	44,0	54,0	44,0	NO	NO	NO	NO
R2	50,5	40,0	39,0	39,0	52,0	42,5	52,0	42,5	NO	NO	NO	NO
R3	57,0	47,0	40,0	40,0	58,0	48,0	58,0	48,0	NO	NO	NO	NO
R4	62,0	53,0	40,5	40,5	62,0	53,0	62,0	53,0	NO	NO	NO	NO
R5	55,0	44,0	35,5	35,5	55,0	45,0	55,0	45,0	NO	NO	NO	NO
R6	53,0	42,0	29,5	29,5	53,0	43,0	53,0	43,0	NO	NO	NO	NO
R7	62,5	52,0	28,5	28,5	62,5	52,0	62,5	52,0	NO	NO	NO	NO
R8	53,0	43,0	60,0	60,0	64,0	60,0	64,0	60,0	NO	NO	NO	NO

Ricettore	Livello di Immiss. [dBA]		Superam. Limiti Assoluti	Differenziale [dBA]		Superamento Limiti Differenziali
	<i>D</i>	<i>N</i>		<i>D</i>	<i>N</i>	
	R1	54,0		44,0	NO	
R2	52,0	42,5	NO	1,5	2,5	NO
R3	58,0	48,0	Interno alla fascia di pertinenza della ferrovia Sangritana	1,0	1,0	Interno alla fascia di pertinenza della ferrovia Sangritana
R4	62,0	53,0	Interno alla fascia di pertinenza della ferrovia Sangritana	0,0	0,0	Interno alla fascia di pertinenza della ferrovia Sangritana
R5	55,0	45,0	NO	0,0	1,0	NO
R6	53,0	43,0	NO	0,0	1,0	NO
R7	62,5	52,0	Interno alla fascia di pertinenza della ferrovia Sangritana	0,0	0,0	Interno alla fascia di pertinenza della ferrovia Sangritana
R8	64,0	60,0	Livello di Emissione	-	-	-

Si osserva che i limiti di legge non sono superati nei ricettori sensibili;

componente vibrazioni

- tutto il macchinario rotante è provvisto di giunti attenuanti per cui la trasmissione di vibrazioni al suolo risultano contenute e di conseguenza l'impatto trascurabile;

componente radiazioni non ionizzanti

- la tipologia d'impianto, per sua stessa natura, non emette radiazioni ionizzanti;



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

- le radiazioni non ionizzanti non verranno emesse all'esterno del sito, grazie a:
 - basso livello di potenza dell'impianto (104 MW);
 - basso livello di tensione di uscita (150 kV);
 - confinamento in zone chiuse delle macchine di potenza;
 - adeguato distanziamento dei trasformatori di macchina dai confini;
- inoltre la linea elettrica, che risulta interrata, corre in sede stradale, distante dagli insediamenti occupati in permanenza da persone, per cui l'impatto del campo magnetico su di esse è inesistente;

componente salute pubblica

- la componente salute pubblica è stata valutata mediante: la descrizione di alcuni indicatori di mortalità per causa riportati nell' "Atlante della Sanità Italia" del Progetto Prometeo, edito nel 1999 e aggiornato al 2001, i dati desunti dall'Annuario ISTAT 2003, i dati dell'Atlante della Mortalità in Abruzzo 1990-1994, curato da E. Altobelli e M. Valenti dell'Università dell'Aquila. Dallo studio condotto si deduce che i parametri di mortalità nel Comune di Ortona si collocano a livelli inferiori a quelli nazionali;
- i possibili impatti sulla salute pubblica possono ricondursi, nel caso in esame, a:
 - malattie e disagi conseguenti alle emissioni atmosferiche;
 - effetti delle radiazioni non ionizzanti;
 - effetti del rumore e delle vibrazioni;
 - danni a cose e persone in conseguenza di incidenti stradali;
 - infortuni e malattie professionali degli addetti;
- per quanto riguarda le emissioni atmosferiche si può concludere che, visto che i livelli di concentrazione al suolo di ossidi di azoto dovuti al solo esercizio della centrale di Ortona sono ovunque molto bassi ed, anche, nelle aree urbane tali valori risultano trascurabili rispetto a quelli considerati pericolosi per la salute, anche in relazione a valori di fondo non preoccupanti;
- per gli aspetti di sicurezza sul luogo di lavoro sarà approntato quanto richiesto dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai D.Lgs 494/95 e 626/94 (e successive modifiche ed integrazioni);

componente paesaggio

- il territorio in oggetto appartiene al Sistema Paesaggistico Costiero Marchigiano-Appenninico; il clima è in generale sublitoraneo mediterraneo. Le dorsali delle colline sono qui molto morbide e le valli maggiori si mostrano alluvionate e aperte. La presenza dei boschi è molto scarsa e generalmente concentrata lungo i corsi d'acqua. Le aree coltivate hanno parte di rilievo in questo sistema paesistico, che spesso realizza un certo equilibrio fra stato naturale e azione antropica;

387
AR

- l'area vasta ricade nell'Unità di Paesaggio Omogenea Agraria e non vi sono strutture architettoniche di pregio, mentre l'area circostante il sito oggetto dell'intervento è caratterizzato da un paesaggio di tipo industriale oltre il quale si estende una matrice agricola prevalentemente a oliveti, vigne e seminativo;
- nell'area di studio non ricadono beni vincolati, ai sensi del D.Lgs. 42/04 (codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Aree e centri di interesse storico e archeologico non sono presenti all'interno del sito di progetto;
- il territorio dell'area di progetto non è soggetto a vincolo idrogeologico e forestale ai sensi del R.D.L. 3267/23;
- il sito non ricade entro le prescrizioni della Legge Regionale n.70 del 27 aprile 1995;
- dal punto di vista paesaggistico ciò che influisce maggiormente sulla percezione dell'intervento sono le caratteristiche dimensionali dell'impianto.

La centrale è caratterizzata da edifici e manufatti con le seguenti dimensioni:

- i due camini, di altezza di 40 m ognuno;
 - i due generatori di vapore a recupero, di altezza massima pari a circa 15 m;
 - gli edifici principali, di altezza pari a 12 m;
 - il condensatore, di altezza pari a circa 12 m.
- È da sottolineare che la centrale in progetto si inserisce in un'area industriale in cui la matrice paesaggistica è rappresentata da impianti tecnologici. Inoltre l'impianto non si distingue singolarmente perché spicca marcatamente la globalità della zona industriale.

aspetti di sicurezza:

- la centrale è progettata facendo riferimento alla vigente normativa in materia di sicurezza;
- il progetto è soggetto ad esame da parte del comando dei Vigili del Fuoco secondo le modalità del DPR n° 37 del 12 gennaio 1998, come indicato dal comma 4 dell'art. 1 dello stesso DPR, in quanto il progetto include alcune attività tra quelle individuate dal DM 16 febbraio 1982:
 - stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nm³/h;
 - impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm³/h;
 - centrali termoelettriche;

compensazioni ambientali:

- il proponente si è impegnato a sostenere interventi sul territorio a carattere ambientale, come confermato dal documento inviato al sindaco del Comune di Ortona il 05/05/2004 (prot.n°1097/Com.VIA). In tale documento il proponente si impegna a sostenere finanziariamente uno dei seguenti interventi di mitigazione ambientale:



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

- riqualificazione Parco Ciavocco. L'intervento prevede di rendere a verde pubblico attrezzato tutta l'area interessata dalla prossima realizzazione del parcheggio interrato nelle vicinanze di Piazza del Plebiscito in modo da consentirne la fruizione da parte dei cittadini. L'intervento comprenderà:
 - la realizzazione di terrazzamenti con giardini e verde pubblico;
 - la realizzazione di impianti di illuminazione dalla spiccata valenza architettonica;
 - la realizzazione di fontane, panchine, sentieri e percorsi pedonali;
 - la rimozione e l'interramento delle linee di distribuzione elettrica e lo spostamento della cabina di trasformazione MT/bt in più idonea posizione, minimizzandone l'impatto estetico;
- riqualificazione Torrente Peticcio. L'intervento prevede un'azione di riqualificazione dell'area a cavallo del torrente Peticcio tra i quartieri di San Giuseppe e di Fontegrande.

VISTO che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota n. 07/08/402/2020/2004 del 23.12.2004 (protocollata al n. 00746 del 13.01.2005), integralmente riportata nel seguito, ha espresso parere favorevole con prescrizioni in merito alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di ampliamento di una centrale elettrica esistente nel Comune di Ortona, presentato dalla società Odoardo Zecca S.r.l.:

"Con apposita istanza del 23/12/2003, ricevuta dalla Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici il 23/12/2003 ed acquisita agli atti al prot. n. ST/402/318 del 07/01/2004, unitamente al progetto ed allo Studio di Impatto Ambientale, la Società Odoardo Zecca S.r.l. ha richiesto la pronuncia di compatibilità ambientale ex art. 6, Legge 8 luglio 1986 n. 349, per la realizzazione del progetto di ampliamento di una centrale elettrica esistente, da 5,5 a 104 MW elettrici ed opere infrastrutturali connesse, nel Comune di Ortona, Contrada Sant'Elena, in provincia di Chieti.

L'avviso al pubblico sui quotidiani è stato effettuato in data 02/01/2004 sul quotidiano locale "Il Centro" e sul quotidiano nazionale "La Repubblica".

La suddetta Direzione Generale, con nota n. ST/402/2010 del 19/01/2004, ha chiesto alle Soprintendenze di settore competenti per territorio le proprie valutazioni in merito.

A seguito della riunione tecnica convocata dalla Commissione VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, svoltasi in data 22/04/2004, il proponente, società Odoardo Zecca S.r.l., ha inoltrato, con nota del 06/05/2004 prot. n. 1819 TAM2.212.1, una serie di elaborati richiesti dalla Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici relativi ad alcuni chiarimenti dello Studio di Impatto Ambientale in merito alla situazione vincolistica e ad approfondimenti delle caratteristiche architettoniche della centrale per mezzo di fotografie e fotoinserimenti.

Successivamente in data 02/08/2004, con nota prot. n. 3195 2.12.1/TAM2, il proponente

ha inoltrato alla Direzione Generale una serie di elaborati, richiesti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio con nota n. PROT/DSA/2004/16416 del 14/07/2004, inerenti alcuni approfondimenti e chiarimenti allo Studio di Impatto Ambientale.

La Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio dell'Abruzzo, ricevuti ed esaminati gli elaborati dello Studio di Impatto Ambientale e del progetto relativo alla centrale ed alle opere connesse e tutte le successive integrazioni inoltrate dal proponente, con nota n. 8935 del 22/04/2004 e successiva nota n. 13076 del 09/06/2004, inoltrate alla Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ha espresso il seguente parere:

<"... considerata la vocazione industriale della zona interessata dall'intervento, vista la tipologia edilizia dei manufatti industriali già realizzati, questa Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio dell'Abruzzo esprime parere favorevole alla realizzazione delle opere proposte.">

In merito all'intervento la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, esaminata la documentazione, con nota n. 7282/8967 del 29/10/2004, inoltrata alla Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici, ha espresso il seguente parere:

<"(...). L'area interessata dall'intervento non risulta gravata da alcun vincolo archeologico, né ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvata con D. L.vo 22.1.2004 n. 42, né ai sensi della normativa di salvaguardia archeologica imposta dalla scrivente Soprintendenza nel vigente PRG in occasione della sua approvazione nel 1993.

Anche nel corso delle recentissime ricerche per la revisione della Carta archeologica di Ortona (2002-2003), concentrate particolarmente lungo il vicino tracciato antico attualmente ripreso dalla strada Ortona-Orsogna, non è emersa la presenza nella zona di resti archeologici di alcun genere.

Ciò premesso, fatte comunque salve le disposizioni dell'art. 90 del suddetto D. L.vo n. 42/2004, nulla osta per quanto di competenza delle scrivente Ufficio all'attuazione dell'intervento.">

La Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici, con nota del 03/11/2004, prot. n. ST/802/34351, ha richiesto alla Direzione Generale per i Beni Archeologici le proprie valutazioni in merito.

La Direzione Generale per i Beni Archeologici, acquisite le valutazioni trasmesse dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, ha espresso il seguente parere istruttorio, trasmesso a questa Direzione Generale con nota n. 15962 dell' 11/11/2004:

<"... visto il parere reso dalla Soprintendenza Archeologica competente nell'ambito della procedura di VIA indicata in oggetto, si concorda con esso, con la prescrizione che, (...), compatibilmente con le condizioni geomorfologiche del terreno, siano effettuate preliminarmente prospezioni geofisiche, onde procedere successivamente ad indagini archeologiche mirate." >

La Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici, a conclusione dell'istruttoria relativa alla procedura in oggetto, acquisite le valutazioni delle Soprintendenze



Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio

succitate e il parere istruttorio della Direzione Generale per i Beni Archeologici, ha espresso il seguente parere, trasmesso con nota n. ST/ 402/450/2004 del 22/12/2004

< Viste le valutazioni delle Soprintendenze di settore, acquisito il parere istruttorio della Direzione Generale per i Beni Archeologici, esaminati gli elaborati progettuali e il relativo Studio di Impatto Ambientale, preso atto della situazione vincolistica verificata dalle competenti Soprintendenze, a conclusione dell'istruttoria inerente la procedura in oggetto, si concorda con i pareri favorevoli e con le prescrizioni sopraccitate, alle seguenti ulteriori condizioni:

in fase di progettazione esecutiva, dovrà essere definito un adeguamento progettuale, da concordare e sottoporre alla valutazione della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio, atto a studiare nel dettaglio sia la qualità formale e cromatica dell'opera sia le opere di mitigazione necessarie per raggiungere effettive condizioni di compatibilità e di migliore inserimento ambientale dell'intervento. ">

Questo Ministero, esaminati gli atti, viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto, in conformità al parere istruttorio formulato dalla Direzione Generale per i Beni Architettonici e Paesaggistici sulla scorta delle valutazioni delle succitate Soprintendenze e del parere istruttorio della Direzione Generale per i Beni Archeologici, esprime **parere favorevole** in ordine alla predetta richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Odoardo Zecca S.r.l., per la realizzazione delle opere descritte in oggetto, **con l'assoluto rispetto delle suddette condizioni.**"

VISTO il parere favorevole di massima, espresso con giudizio n. 450 dal Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo nella seduta del 07.10.2004 e trasmesso dalla Regione Abruzzo con nota n.15729/2004 del 16.11.2004 (protocollata al n.26562 del 29.11.2004), in considerazione delle conclusioni di seguito integralmente riportate:

- “- effetti sulla salute dell'uomo: La concentrazione media annua di ricaduta al suolo è pari a $4,55 \mu\text{g}/\text{m}^3 < 40 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e quella oraria massima $124 \mu\text{g}/\text{m}^3 < 200 \mu\text{g}/\text{m}^3$. Entrambe sono largamente inferiori ai limiti massimi ammessi dalla legge e proposti dall'OMS;
- effetti sulla vegetazione e sulla fauna: La concentrazione media annua di ricaduta al suolo è pari a $4,55 \mu\text{g}/\text{m}^3 < 30 \mu\text{g}/\text{m}^3$ e perciò il limite massimo ammesso dalla legge e proposto dall'OMS è ampiamente rispettato;
 - effetti di acidificazione al suolo: la quantità annua di azoto che ricade e agisce sul terreno e sulle piante risulta essere dallo studio ampiamente inferiore al carico critico sopportabile dall'ambiente interessato dalla centrale.

In definitiva lo studio rileva che, in assoluto, l'effetto di ricaduta della centrale si concretizza con l'emissione annua di $4,55 \mu\text{g}/\text{m}^3$ di NO_x e di 2,15 Kg/ha anno di azoto, valori molto inferiori ai limiti stabiliti dalle leggi vigenti e dalle raccomandazioni dell'OMS. Inoltre l'istallazione e le sue emissioni non vanno ad interessare corsi d'acqua e sorgenti idropotabili, zone con elevato

397
AR

carico ambientale, siti protetti, siti particolarmente vulnerabili o di particolare importanza naturalistica, storica, paesaggistica, ambientale né influiscono sulla salute dell'uomo e sulle attività economiche, della vegetazione e della fauna."

PRESO ATTO che non sono pervenute ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge 349/1986 osservazioni da parte del pubblico;

CONSIDERATO che con la legge 01 giugno 2002, n. 120 è stato ratificato il Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349, alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale dell'opera soprindicata;

ESPRIME

parere favorevole alla compatibilità ambientale relativamente al progetto di ampliamento, da circa 5,5 MWe a 104 MWe, di una centrale elettrica esistente nel Comune di Ortona (CH) proposto dalla Società Odoardo Zecca S.r.l., fatta salva l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. Dovranno essere adottati sistemi di combustione in linea con le migliori tecnologie disponibili al momento del loro acquisto con l'obiettivo di scendere significativamente al di sotto dei valori massimi di emissione di seguito riportati:
 - per il turbogas ($O_2=15\%$)
 - ossidi di azoto (espressi come NO_2) 50 mg/Nm^3
 - monossido di carbonio 30 mg/Nm^3
 - per le altre sostanze inquinanti, in attesa dell'emanazione del decreto di cui al secondo comma dell'art. 3 del DPR n. 203/88, i valori minimi riportati nel decreto ministeriale del 12 luglio 1990.

I predetti limiti di emissione si intendono rispettati se la media delle concentrazioni rilevate nell'arco di un'ora è inferiore o uguale al limite stesso. Per il periodo di collaudo ed avviamento della durata di sei mesi, a decorrere dalla comunicazione di cui all'articolo 8, comma 2, del DPR n. 203/1988, i predetti limiti possono essere riferiti ad una media giornaliera.



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio


In ogni caso i valori delle emissioni devono essere congrui oltre che con la più avanzata tecnologia anche con il migliore esercizio in relazione alla tipologia di impianto.

2. L'impianto deve essere predisposto in modo da consentire alle autorità competenti la rilevazione periodica delle emissioni in condizione di sicurezza. La misura delle emissioni di NO_x, CO, O₂ e dei parametri di funzionamento del processo deve essere effettuata in continuo da parte dell'esercente. Le apparecchiature relative devono essere esercite, verificate e calibrate ad intervalli regolari secondo le modalità previste dal DM 21 dicembre 1995 e successive modificazioni. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni sono quelli riportati nei decreti emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b) del DPR n. 203/1988.
3. In nessun caso è da prevedersi l'utilizzo d'altro combustibile per l'alimentazione della centrale termoelettrica che non sia gas naturale.
4. Il proponente ha l'obbligo di rimettere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e di attuare, per la parte di propria competenza, un piano concordato con la Regione Abruzzo e con l'ARTA (Agenzia Regionale Tutela del Territorio) Abruzzo per il monitoraggio della qualità dell'aria da effettuarsi secondo i criteri del DM n.60/2002. Tale piano dovrà essere indirizzato prevalentemente al monitoraggio dei seguenti parametri: NO_x, NO₂, CO, PM₁₀ e ozono e potrà prevedere l'acquisto e l'esercizio di strumentazione per il monitoraggio a carico del proponente. Fermi restando gli accordi con la Regione il programma di monitoraggio dovrà essere operativo almeno un anno prima dell'inizio del collaudo della centrale e dovrà essere esteso all'intero periodo di attività dell'impianto con le modalità gestionali, tecniche ed economiche, che verranno stabilite nell'accordo preventivo stipulato tra le parti. Poiché nel territorio circostante la centrale non sono presenti centraline per la misura dei parametri meteorologici (temperatura dell'aria, pressione, velocità e direzione del vento, precipitazioni) almeno una delle stazioni di monitoraggio dovrà essere munita di idonea strumentazione per la misura dei suddetti parametri.
5. Il proponente deve realizzare, al termine della costruzione e prima dell'entrata in funzione dell'impianto, alcune campagne di misura del rumore ambientale in diversi punti della zona circostante e comunque quelli indicati nel Studio d'Impatto Ambientale e documenti aggiuntivi, anche in relazione alla eventuale classificazione acustica del territorio operata dal Comune di Ortona. Qualora non dovessero essere verificate le condizioni imposte dalla normativa, l'esercente l'impianto dovrà porre in atto adeguate misure di riduzione del rumore ambientale fino al rientro nei limiti fissati, intervenendo sulle singole sorgenti o sulle vie di propagazione o direttamente sui recettori. La documentazione delle campagne di misura e degli

eventuali provvedimenti presi per il contenimento del rumore ambientale dovrà essere tenuta a disposizione dell'autorità locale competente.

La progettazione esecutiva degli interventi di contenimento delle emissioni di rumore ambientale dovrà tenere anche in conto, come obiettivo progettuale, i valori di qualità di cui alla tabella D del DPCM 14 Novembre 1997, oltre che sorgenti con spettri di emissione possibilmente privi di componenti tonali.

6. Il progetto architettonico dei manufatti edilizi e tecnologici dovrà tenere in debito conto della qualità architettonica ed estetica del disegno delle strutture, dei rivestimenti e delle cromie, nonché della qualità anche ambientale dell'illuminazione notturna, in modo da ottenere per l'intero complesso dell'impianto, specie per le parti visibili dall'esterno, un inserimento visuale unitario curato e composto.
7. Per la sistemazione arborea più efficace ed idonea, la scelta degli esemplari da impianto dovrà conformarsi ai seguenti criteri:
 - rivolgersi a specie appartenenti al modello di "vegetazione potenziale del luogo" che hanno maggiori possibilità di successo in quanto riferibili al modello naturale spontaneo;
 - acquisire le piante in zone il più possibile vicine al sito della centrale, rivolgendosi preferibilmente agli ecotipi genetici locali (non d'importazione) in quanto meglio adatti alle condizioni pedologiche e meteorologiche ed al fine di introdurre elementi di tutela della biodiversità genetica;
 - garantire l'impianto di fasce costituite da specie ad alto fusto, unitamente ad altre a portamento arbustivo, curando l'equilibrio fra caducifoglie e sempreverdi;
 - la piantumazione dovrà essere effettuata a regola d'arte, prima possibile, compatibilmente con le attività previste di cantiere (e pertanto dovrà essere inserita nel piano di cantierizzazione);
 - l'altezza degli esemplari, al momento dell'impianto, dovrà essere già significativa e comunque non inferiore a quattro metri;
 - andrà garantita la cura (irrigazione etc) e la manutenzione dell'impianto, ai fini dell'efficacia dell'effetto-barriera e dell'effetto di inserimento paesaggistico, per tutta la durata dell'esercizio produttivo della centrale.
8. Prima dell'entrata in esercizio della nuova sezione trasformata in ciclo combinato il proponente dovrà presentare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e alla Regione Abruzzo un piano di massima relativo al destino dei manufatti della centrale al momento della sua futura dismissione. In tale piano dovranno essere indicati gli interventi da attuarsi sul sito e sui manufatti della centrale per ripristinare il sito dal punto di vista territoriale e ambientale. In tale piano dovranno altresì essere individuati i mezzi



Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio

e gli strumenti finanziari, comunque a carico del proponente, con i quali saranno realizzati gli interventi. Il piano esecutivo dovrà essere messo a punto 3 anni prima della cessazione delle attività.

9. La linea di approvvigionamento idrico ordinario da pozzo e la linea di approvvigionamento dal pozzo di emergenza, devono essere separate e dotate ciascuna di sistemi di misurazione delle portate che consentano di identificare in maniera univoca i quantitativi utilizzati per ciascun tipo di risorsa. Entrambe le linee devono essere poste sotto il controllo di ARTA Abruzzo, già dalla fase di cantiere, per il monitoraggio dei prelievi. L'approvvigionamento idrico ordinario da pozzo non deve superare la portata oraria di 1,1 m³, misurata come media su base settimanale.
10. Il proponente, entro due anni dall'entrata in funzione del depuratore consortile, deve presentare alla Regione Abruzzo una proposta di utilizzo in centrale delle acque in uscita dall'impianto di depurazione, che vadano a sostituire l'approvvigionamento idrico ordinario dalla falda. È fatta salva la linea di approvvigionamento di emergenza.
11. Il proponente dovrà seguire lo stato di avanzamento dei lavori per l'impianto fognante consortile che il Consorzio per lo sviluppo industriale dell'area di Chieti Pescara ha previsto ultimati entro il 2006. Qualora i tempi previsti dal Consorzio non dovessero essere rispettati, il proponente provvederà a completare a sua cura e spese l'impianto fognante, in modo da attivarlo in tempo utile.
12. In fase di costruzione, lo stoccaggio di idrocarburi deve essere effettuato in serbatoi fuori terra, dotati di bacini di contenimento opportunamente dimensionati. Il parcheggio, il rifornimento e la manutenzione dei mezzi operativi e di trasporto devono avvenire su superfici impermeabilizzate ed attrezzate in modo tale da evitare sversamenti al suolo. Prima dell'avvio dei lavori il proponente deve predisporre e depositare presso ARTA un piano di bonifica da mettere immediatamente in atto a seguito di eventuali fenomeni di inquinamento delle acque e del suolo, che dovessero verificarsi durante i lavori di costruzione.
13. Per gli interventi di abbattimento e mitigazione dell'inquinamento ambientale, in sede di progetto esecutivo, il proponente dovrà prevedere il massimo utilizzo delle tecnologie previste dal DM 1.4.2004 *Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale*.



**DIREZIONE GENERALE
PER LA SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

La presente copia fotostatica composta di
n° 11 fogli è conforme al suo originale.
Roma, li 07/04/2005


14. Dovranno essere ottemperate le prescrizioni indicate nel parere espresso con nota n. 07/08/402/2020/2004 del 23 dicembre 2004 (protocollata al n. 00746 del 13 gennaio 2005) dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali sopra riportato.

Ove non espressamente indicato, alla verifica d'ottemperanza delle prescrizioni di cui sopra dovrà provvedere la Regione Abruzzo.

DISPONE

che il presente provvedimento sia comunicato alla società Odoardo Zecca S.r.l., alla Regione Abruzzo, alla Provincia di Chieti, all'ARTA Abruzzo, al Comune di Ortona, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché al Ministero delle Attività Produttive.

Roma, li 07 APR. 2005


**IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO**


**IL MINISTRO
PER I BENI E LE
ATTIVITA' CULTURALI**